

Legge regionale 15 novembre 1980, n.86

## **Esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale**

### TITOLO I

#### FINALITA' OGGETTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

##### ARTICOLO 1

(Finalita', della formazione professionale)

La Regione Toscana, in attuazione degli artt. 3, 4, 35, e 38 della Costituzione, degli artt. 3, 4, 5 del proprio Statuto e nell'ambito della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'attivita' di formazione professionale nei settori produttivi di beni e servizi pubblici e privati, con esclusione di quella rivolta al personale addetto ai servizi di competenza delle Unita' Sanitarie Locali.

La formazione professionale, per contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e per favorire la crescita della personalita' dei lavoratori mediante l'acquisizione di una cultura professionale, opera nel quadro della programmazione economica e sociale e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione della organizzazione del lavoro, funzionale alla politica attiva dell'impiego, in un sistema di formazione ricorrente.

##### ARTICOLO 2

(Oggetto della formazione professionale)

Gli interventi nella materia di cui alla presente legge consistono nella istituzione, nel finanziamento, nella autorizzazione e nel riconoscimento di iniziative di formazione professionale organicamente progettate.

Tali interventi si attuano attraverso corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nonche' ricerche, studi, progettazione e sperimentazione ad essi finalizzata ed attivita' di orientamento.

Gli interventi di cui al precedente comma sono finalizzati:

- a) alla qualificazione, per l'inserimento nell'attivita' lavorativa, dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, o abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore o di laurea;
- b) alla qualificazione, riqualficazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti e autonomi ad ogni livello tecnico - professionale.

Nell'ambito degli interventi di cui al primo comma, la Regione esercita le funzioni amministrative specificate all'art. 36 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, cura e finanzia la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato a vari livelli nelle attività di formazione professionale e promuove la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici, rispettando e valorizzando la molteplicità delle proposte formative.

### ARTICOLO 3

(Interventi per i lavoratori autonomi)

La Regione, nella programmazione e pianificazione degli interventi, terra' conto degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell'impresa, nonché degli specifici fabbisogni di formazione di soci di cooperative. Gli interventi a favore dei lavoratori agricoli sono attuati in conformità delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei cicli produttivi.

### ARTICOLO 4

(Interventi per particolari categorie)

La Regione promuove e favorisce la frequenza alle iniziative formative ordinarie dei mutilati, degli invalidi civili e del lavoro, dei portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, anche attraverso opportuni adattamenti della situazione organizzativa, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

Appositi interventi formativi, rivolti ai soggetti di cui al precedente comma, sono attuati solo nei casi in cui sussistano particolari forme di invalidità o particolari situazioni territoriali, da accertarsi con la collaborazione degli organi dei servizi socio-sanitari.

### ARTICOLO 5

(Interventi a favore dei detenuti)

La Regione provvede, in collaborazione e di intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia, all'attività di formazione professionale rivolta ai detenuti favorendone in particolare l'inserimento negli interventi formativi ordinari.

### ARTICOLO 6

(Orientamento professionale)

La Regione, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, le indicazioni della commissione regionale dell'impiego, i flussi informativi dell'osservatorio regionale

sul mercato del lavoro, programma ed attua interventi di orientamento professionale finalizzati ad una scelta autonoma e consapevole dei giovani per il loro primo inserimento nell'attività lavorativa, nonché all'inserimento degli adulti ed alla mobilità, all'interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati.

La Regione, competente in materia di orientamento professionale, potrà concordare e realizzare congiuntamente ai consigli scolastici distrettuali, competenti in materia di orientamento scolastico, programmi unitari di orientamento scolastico e professionale nell'ambito delle rispettive competenze.

Le attività di orientamento professionale si esplicano quale parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti e, concorrendo a creare le condizioni per il loro autoorientamento si articolano:

- a) nella diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti, a lavoratori, operatori economici, alle parti sociali ed alle associazioni con finalità formative e sociali;
- b) nella promozione di iniziative di studi, di sperimentazione didattica ed ogni altra ritenuta attinente al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, da attuare nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, primo comma, lett. h) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

## ARTICOLO 7

(Programmazione regionale)

La Giunta regionale, nel quadro del programma regionale di sviluppo economico e sulla base dei flussi informativi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, elabora uno schema di programma per la formazione professionale nel quale sono specificati:

- a) gli obiettivi generali da conseguire;
- b) le priorità delle iniziative riferite al quadro territoriale, ai comparti produttivi e dei servizi e le relative previsioni di spesa;
- c) gli indirizzi della programmazione didattica;
- d) le indicazioni per lo sviluppo e l'adeguamento delle dotazioni di beni immobili e mobili per l'esercizio delle attività di formazione professionale;
- e) le modalità ed i termini per la formulazione e la presentazione delle proposte per i piani annuali di intervento da parte delle Province.

La Giunta regionale sottopone lo schema di programma di cui al precedente comma all'esame delle Province le quali devono far

pervenire le loro osservazioni e proposte entro 60 giorni. A tal fine le Province si avvarranno dell'apporto delle Associazioni intercomunali presenti nel territorio di loro competenza, acquisendone i relativi pareri; si avvarranno inoltre dell'apporto consultivo degli organi territoriali periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, del Ministero della Pubblica Istruzione, dei consigli scolastici distrettuali, delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei datori di lavoro, del movimento cooperativo, nonché delle associazioni con finalità formative e sociali.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente le Province potranno istituire apposite commissioni.

La Giunta regionale e le Province, nella fase di elaborazione delle proposte di programma e di piano degli interventi, forniscono alle organizzazioni sindacali ed agli altri soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, ai corrispondenti livelli territoriali, i dati di base relativi alle proposte stesse.

La Giunta regionale, viste le osservazioni e le proposte di cui al precedente secondo comma ed esperita la consultazione della Commissione regionale dell'impiego secondo quanto stabilito al successivo art. 8, definisce la proposta di programma con i contenuti di cui al primo comma e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Il programma regionale dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le sue disponibilità ed è soggetto ad approvazione annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ai sensi dell'art. 49 della LR 6 maggio 1977 n. 28.

## ARTICOLO 8

(Consultazione della Commissione regionale per l'impegno)

Al fine di assicurare un reale collegamento fra gli obiettivi generali del programma di formazione professionale e le politiche dell'impiego, la Giunta regionale sottopone al parere della "Commissione regionale per l'impiego" di cui alla legge 4 agosto 1978 n. 479, lo schema di programma regionale e la proposta di piano annuale degli interventi.

Alle sedute della Commissione per l'esame dello schema di programma e della proposta di piano annuale la Regione, d'intesa con l'Ufficio Regionale del Lavoro, assicura la partecipazione delle organizzazioni democratiche regionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché del movimento cooperativo.

## TITOLO II

### ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

## ARTICOLO 9

(Piano annuale degli interventi)

Il programma regionale per la formazione professionale e' attuato mediante piani annuali.

Le proposte per il piano annuale presentate dalle Province dovranno contenere, in ordine di priorita' e secondo gli obiettivi del programma regionale, la indicazione di tutti gli interventi di formazione professionale da svolgersi nell'ambito del territorio di competenza, ivi compresi quelli di cui al secondo comma, lettera c), del successivo art. 20.

Per ciascun intervento dovranno essere indicati:

- a) gli obiettivi specifici, il comparto produttivo cui e' finalizzato e le fasce di qualificazione cui e' rivolto;
- b) la tipologia dei corsi, le caratteristiche e la finalizzazione delle iniziative di ricerca, studio e sperimentazione e delle attivita' di orientamento previste nell'intervento;
- c) l'indicazione della Associazione intercomunale nel cui territorio e' previsto lo svolgimento dell'intervento;
- d) la quantita' e le caratteristiche dell'utenza secondo quanto specificato ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5.
- e) la previsione di spesa distinta tra le attivita' direttamente gestite, comprensive delle spese per strutture mobili ed immobili impiegabili e quelle realizzabili in convenzione ai sensi del successivo art. 11;
- f) la previsione di spesa del personale con la distinzione di cui alla precedente lettera e).

Il piano annuale e' predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle proposte presentate dalle Province nel rispetto del programma regionale e delle procedure di cui al precedente art. 7.

Il Consiglio regionale approva il piano con le relative ripartizioni dei finanziamenti tra i soggetti di cui alla lettera c) del precedente terzo comma.

Il piano dovra' contenere l'elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l'indicazione per ciascuno di essi degli elementi indicati alle lettere a), b), c) del precedente terzo comma ed il relativo finanziamento.

Il Consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del piano, provvede a determinare:

- a) i finanziamenti necessari per l'acquisizione, nelle forme consentite dalle norme generali vigenti, dei beni mobili per

l'adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture formative, nonché per l'ampliamento e nuove acquisizioni di beni immobili funzionali alla realizzazione degli obiettivi del programma regionale e secondo le indicazioni di cui al primo comma, lettera d), del precedente art. 7;

- b) la parte della somma complessiva impegnata con l'approvazione del piano, ed imputata all'apposito capitolo del bilancio regionale, da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento della approvazione del piano, finalizzati a specifiche occasioni di nuova occupazione o collegati a processi di riconversione o di ristrutturazione aziendale.

## ARTICOLO 10

(Attuazione degli interventi)

Gli interventi compresi nel piano annuale sono realizzati direttamente dalle Associazioni intercomunali.

Detti interventi sono inoltre realizzati dalle Associazioni intercomunali mediante apposite convenzioni con singoli Comuni in possesso del requisito di cui al terzo comma, punto 2), del successivo art. 11.

Gli interventi di cui al comma precedente possono essere attuati, mediante apposita convenzione, con il concorso:

- a) delle imprese o loro consorzi, per la formazione di personale interno o esterno alle imprese stesse, per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, di specifiche esperienze operative, di sistemi di alternanza tra studio e lavoro;
- b) della Scuola, delle Università, di altre istituzioni scientifiche o di ricerca.

Le strutture pubbliche nelle quali si realizzano interventi di formazione professionale assumano la denominazione di Centro di Formazione Professionale (CFP).

Nel CFP è garantita la gestione sociale delle attività'.

## ARTICOLO 11

(Forme diverse di attuazione degli interventi)

Gli interventi compresi nel piano annuale sono inoltre realizzati, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di enti e associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi o del movimento cooperativo.

Nell'ambito della attuazione degli interventi di formazione

professionale gli enti di cui al precedente comma possono stipulare, di intesa con la Regione, convenzioni con imprese, per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, di specifiche esperienze operative, di sistemi di alternanze tra studio e lavoro.

Per essere soggetti di convenzione gli enti di cui al primo comma del presente articolo devono:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopo di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attivita';
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
- 7) accettare il controllo della Regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezione, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sull'applicazione della convenzione.

## ARTICOLO 12

(Corsi riconosciuti e non finanziati)

Possono essere riconosciuti dalla Regione, su richiesta di soggetti diversi da quelli indicati dal precedente art. 11, corsi di formazione professionale purché conformi al programma regionale e compatibili con il piano annuale.

I soggetti richiedenti devono:

- a) disporre di strutture, capacita' organizzative ed attrezzature idonee;
- b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica di cui al successivo art. 13 per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;
- c) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruita' rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
- d) accettare il controllo della Regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezione.

I corsi riconosciuti si concludono secondo le modalita' indicate al successivo art. 15.

Qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolarita' attinenti lo svolgimento delle attivita' il riconoscimento viene revocato con provvedimento motivato.

L'assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attivita'

volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41 secondo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e' concesso su domanda degli enti interessati alle condizioni di cui alle lettere a), b) del precedente secondo comma.

### ARTICOLO 13

(Programmazione didattica)

Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 21-12-1978, n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalita' di organizzazione e di conclusione dei corsi nonche' una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire, in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicita' degli indirizzi educativi, l'unitarieta' tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovra' conformarsi a criteri di polivalenza nell'ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell'esperienza professionale degli allievi, nonche' dei risultati della sperimentazione formativa gia' applicata.

I corsi sono articolati in uno o piu' cicli fino ad un massimo di quattro, di durata non superiore a 600 ore ciascuno. Gli allievi si inseriscono nei corsi al ciclo adeguato alle conoscenze ed alle esperienze professionali possedute. Al termine di ogni ciclo dovranno essere verificate le conoscenze e le capacita' professionali conseguite.

Ogni singolo intervento formativo non puo' superare la durata complessiva di 2400 ore nel limite di due anni. Non e' ammessa la percorrenza continua di piu' di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro.

Ai limiti di durata di cui al comma precedente si puo' derogare per gli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 4.

### ARTICOLO 14

(Rapporti con l'ordinamento scolastico statale)

Per gli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico le Associazioni intercomunali assumono tutte le iniziative idonee a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche, da attuarsi a cura della competente autorita' scolastica e finalizzate al conseguimento del titolo medesimo.

Per l'attuazione degli interventi compresi nel piano annuale le Associazioni intercomunali possono stipulare convenzioni con i

competenti organi dello Stato ai sensi dell'art. 38 del DPR 24-7-1977, n. 616. Mediante analoghe convenzioni possono essere messe a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le Associazioni intercomunali possono inoltre realizzare interventi sperimentali, in accordo con i competenti organi scolastici, destinati agli allievi della scuola secondaria superiore e volti alla integrazione della preparazione professionale degli stessi.

#### ARTICOLO 15

(Prove finali e commissioni d'esame)

Al termine dei corsi, per i quali gli indirizzi della programmazione didattica prevedono il rilascio di un attestato di qualifica, gli allievi sostengono un esame finale per l'accertamento dell'idoneità conseguita nel rispetto della lettera a) dell'art. 18 della legge 21-12-1978, n. 845, di fronte ad una Commissione nominata dalle Associazioni intercomunali composta da:

- a) un rappresentante dell'Associazione intercomunale che la presiede;
- b) un rappresentante designato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro;
- c) un rappresentante designato dal Provveditorato agli Studi;
- d) gli insegnanti che hanno operato nel corso o nella struttura, designati dall'organo di gestione fino ad un massimo di tre;
- e) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- f) un esperto designato dalle associazioni dei datori di lavoro del settore produttivo al quale appartiene la qualifica conferita al termine del corso;
- g) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative del settore, in caso di corsi rivolti prevalentemente a lavoratori autonomi;
- h) un rappresentante dell'ente gestore nel caso di attività non direttamente gestite.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono un attestato rilasciato dalla Regione con le modalità previste dal regolamento attuativo di cui al successivo art. 31, in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione

ai pubblici concorsi.

Ai componenti della commissione, eccezione fatta per i dipendenti regionali, e' attribuita un'indennita' per ogni giornata di seduta nella misura di L. 15.000 al lordo delle ritenute fiscali.

Ai componenti che risiedono in Comuni diversi da quello in cui ha svolgimento l'esame spetta il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale per i funzionari regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale.

#### ARTICOLO 16 (Diritto alla formazione)

Agli interventi di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani nonche' gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

Nell'ammissione agli interventi e' garantita la piena parita' tra sessi in attuazione della legge 9-12-1977, n. 903.

L'ammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attivita' formativa, ad eccezione dei corsi di cui al precedente art. 12, e' gratuita; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e materiali didattici necessari per lo svolgimento dell'attivita' formativa.

Ai frequentanti i corsi di formazione professionale, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 12, sono erogati dalle Associazioni intercomunali i servizi previsti per i frequentanti le scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalita' e nei termini previsti dalla normativa regionale sul diritto allo studio.

Provvidenze straordinarie, a favore dei frequentanti particolari corsi o a favore di lavoratori italiani rientrati dall'emigrazione partecipanti ai corsi di formazione professionale, sono stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui al quinto comma del precedente art. 9.

Ai frequentanti i corsi di formazione professionale sono applicate le agevolazioni di cui gli artt. 12 e 13 della legge 21-12-1978, n. 845.

#### TITOLO III ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

#### ARTICOLO 17 (Attribuzione delle funzioni)

Le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5,

6, 10 e 11 sono esercitate dalle Associazioni intercomunali istituite con LR 17-8-1979, n. 37.

Le funzioni amministrative di cui al precedente art. 12 e quelle indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 del DPR 10-1-1972, n. 10 sono esercitate dalle Province.

Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 della presente legge, sono tenute a dare tempestiva comunicazione alle Associazioni intercomunali ed alla Regione dei provvedimenti adottati.

## ARTICOLO 18

(Funzioni esercitate dalle Associazioni intercomunali)

Le Associazioni intercomunali provvedono con propri atti amministrativi alla attuazione del piano ed alla gestione e realizzazione degli interventi secondo le forme previste dai precedenti artt. 10 e 11.

L'attuazione del piano avviene nel rispetto degli indirizzi della programmazione didattica nonché delle ulteriori direttive eventualmente impartite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui al quinto comma del precedente art. 9.

Per l'attuazione degli interventi del piano annuale, unitamente alla migliore utilizzazione del personale e delle attrezzature presenti all'interno dei Centri di Formazione Professionale, si dovrà ricorrere alle strutture produttive e di servizio, la cui attività possa rappresentare strumento idoneo per il conseguimento degli obiettivi formativi definiti.

In agricoltura, al fine di realizzare territorialmente un momento di aggregazione e di coordinamento di gestione delle attività di formazione professionale, in raccordo con le altre iniziative di servizio nel settore, si dovrà promuovere la costituzione di Centri di Formazione Professionale utilizzando a tale scopo le strutture pubbliche presenti sul territorio, sia fondiarie che immobiliari, anche produttive, e del relativo personale.

Ai Centri di Formazione Professionale dovranno essere assegnati ed erogati i fondi necessari per il regolare svolgimento dei corsi, da utilizzare esclusivamente per le spese correnti che saranno dettagliatamente stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 31.

I beni mobili ed immobili della Regione destinati alle attività di formazione professionale sono ceduti in uso alle Associazioni intercomunali.

Nella gestione dei corsi deve essere garantita la partecipazione degli utenti, del personale addetto, delle rappresentanze dei

lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché di quelle dei datori di lavoro del settore produttivo di riferimento.

Le Associazioni intercomunali esercitano la vigilanza sui corsi riconosciuti ai sensi del precedente art. 12 e sulle attività formative previste nei progetti di cui al secondo comma, lettera c), del successivo art. 20, rilasciando, a richiesta dei soggetti interessati, le attestazioni previste dalle norme CEE.

#### ARTICOLO 19

(Variazioni ed integrazioni al piano annuale: funzioni esercitate dalle Province e dalle Associazioni intercomunali)

Le Associazioni intercomunali, per un migliore adeguamento degli interventi previsti nel piano annuale ai bisogni formativi del territorio di loro competenza, possono apportare agli stessi variazioni relative agli elementi strutturali indicati alle lettere d) e) e f) del terzo comma del precedente art. 9.

Le Associazioni intercomunali ogni qualvolta riscontrino la non realizzabilità, nell'arco di validità del piano annuale, di corsi previsti dal piano stesso, trasmettono i relativi dati alla Provincia territorialmente competente.

Le Province, nel rispetto degli obiettivi generali del programma di cui al precedente art. 7 ed in relazione alle esigenze di flessibilità del sistema di formazione professionale, possono disporre, utilizzando il finanziamento reso disponibile in applicazione di quanto previsto al precedente comma, le variazioni al piano annuale rese necessarie per gli interventi urgenti di cui alla lettera b), ultimo comma, del precedente art. 9, nonché, fermi restando i comparti produttivi indicati nel piano annuale, variazioni al piano stesso relativamente alla tipologia, alle fasce di qualifica e dislocazione territoriale.

Le variazioni apportate debbono essere dalle Province immediatamente comunicate alle Associazioni intercomunali interessate ed alla Giunta regionale anche ai fini delle necessarie compensazioni finanziarie secondo le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 32.

La Giunta regionale provvede a dare tempestiva notizia al Consiglio regionale delle comunicazioni ricevute ai sensi del precedente comma.

Le Province, in stretto raccordo con le associazioni intercomunali, esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di supporto tecnico - didattico ed organizzativo per l'attuazione del piano annuale e di coordinamento generale delle iniziative di orientamento professionale e aggiornamento degli operatori della formazione professionale in conformità alle direttive della Regione.

Qualora gli interventi di cui all'ultimo comma, lettera b), del precedente art. 9 non fossero realizzabili secondo le procedure previste al terzo comma del presente articolo, per insufficienza dei finanziamenti resisi disponibili, le Province inoltrano alla Giunta regionale i relativi progetti organici per la occorrente integrazione finanziaria attuabile con la riserva di fondi prevista dal piano annuale ai sensi del citato ultimo comma del precedente art. 9.

## ARTICOLO 20

(Competenze della Regione)

Per le finalita' di cui al precedente art. 1 la Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Sono, in particolare, riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) i rapporti con i competenti organi centrali e regionali dello Stato;
- b) la presentazione ai competenti organi della Comunita' Economica Europea, tramite il Ministero del Lavoro, di progetti di formazione organicamente inseriti nel piano annuale di cui al precedente art. 9;
- c) l'autorizzazione, su proposta delle Province interessate, per la presentazione ai competenti organi della Comunita' Economica Europea, tramite il Ministero del Lavoro, di progetti di formazione elaborati da altri soggetti, ai sensi dell'art. 24 della legge 21 Dicembre 1978, n. 845;
- d) la presentazione al Ministero del Lavoro della relazione annuale di cui all'art. 20 della legge 21 Dicembre 1978, n. 845;
- e) l'erogazione di contributi agli enti che gestiscono attivita' di formazione professionale nel territorio di almeno due Associazioni intercomunali, ed alle organizzazioni federative di enti diversi, per spese organizzative di carattere generale. Per assicurare omogeneita' di trattamento e parita' di condizioni l'importo dei contributi e' determinato, con le modalita' e nella misura percentuale stabilita con il regolamento di cui al successivo art. 31, in rapporto diretto al volume di attivita' ed all'entita' dei finanziamenti risultanti dalle convenzioni di cui al primo comma del precedente art. 11;
- f) l'erogazione di contributi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o alla loro struttura unitaria federativa regionale sulla base di specifici programmi di attivita' di promozione inerenti la formazione professionale approvati dal Consiglio regionale, correlati alle esigenze di programmazione ed a quelle di indirizzo e di coordinamento della Regione.

La Regione puo' altresì svolgere direttamente, anche per mezzo di convenzioni con l'Università, con gli enti indicati al precedente art. 11 o altre istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private, nella materia disciplinata dalla presente legge e nel rispetto delle competenze statali:

- a) iniziative di studio, ricerca e documentazione o interventi per particolari specializzazioni;
- b) attività di aggiornamento degli operatori della formazione professionale e di produzione di mezzi e di sussidi audiovisivi.

#### ARTICOLO 21

(Accesso al concorso finanziario dei fondi CEE)

La Regione nel contesto delle politiche della Comunità Economica Europea di sviluppo regionale, sociale e settoriale e delle finalità della presente legge ricorre al concorso finanziario previsto dai regolamenti di gestione dei fondi comunitari.

Nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 20, la Regione garantisce la coerenza dei progetti con le finalità e gli obiettivi indicati nel programma regionale e la compatibilità con quelli di iniziativa regionale.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, indica, per ogni singolo progetto, la parte finanziaria integrativa facente carico al fondo di rotazione nell'ambito della quota massima fissata dal CIPE ai sensi del secondo comma del già citato art. 24.

#### ARTICOLO 22

(Rilevazioni statistiche e relazione annuale)

Le Associazioni intercomunali trasmettono entro il 31 Gennaio di ogni anno alle Province ed alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte nel precedente anno formativo con allegati i prospetti di informazione statistica e contabile che saranno richiesti dalla Giunta medesima previa intesa con le Province.

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, ogni anno, una relazione contenente dati informativi, statistici e contabili ed ogni altro elemento utile per la più completa valutazione sull'andamento del sistema di formazione professionale.

Le Associazioni intercomunali e le Province sono tenute a trasmettersi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni nelle materie disciplinate dalla presente legge.

## TITOLO IV PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

### ARTICOLO 23

(Personale operante nelle strutture pubbliche)

In relazione agli indirizzi della programmazione didattica le Associazioni intercomunali determinano l'organico del personale occorrente per lo svolgimento delle attività comprese nel piano annuale.

Sulla base dell'organico di cui al comma precedente le predette Associazioni richiedono alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione del piano annuale, l'eventuale comando di altro personale di cui al successivo art. 24 o la eventuale adozione del provvedimento di revoca per il personale già comandato non utilizzabile.

Analoghe richieste sono presentate alla Giunta regionale dalle Province in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge.

### ARTICOLO 24

(Personale regionale comandato)

Per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite, nonché per le funzioni connesse alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di formazione professionale, la Regione, sulla base delle richieste di cui al precedente articolo, comanda presso le Associazioni intercomunali e le Province personale del proprio ruolo.

La mobilità sul territorio del personale del ruolo organico regionale, comandato in servizio presso gli Enti di cui al comma precedente, a norma dell'art. 30 della legge regionale 6 Settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni, si svolge in base ai criteri ed alle condizioni stabilite dalle apposite norme sulla mobilità territoriale, contenute nelle leggi regionali.

I provvedimenti di comando ed eventuale revoca del personale sono adottati dalla Giunta regionale in conformità al disposto dell'art. 30 della legge regionale 6 Settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni.

All'assegnazione della sede di servizio del personale nell'ambito dell'Ente di destinazione, provvedono i competenti organi di quest'ultimo, applicando i criteri indicati nel secondo comma del presente articolo.

I provvedimenti di comando di personale regionale presso le Amministrazioni Provinciali, adottati a seguito della delega

delle funzioni operata con la legge regionale 17 Gennaio 1976, n. 6, ed ancora in vigore, continuano, salvo eventuali provvedimenti di revoca, ad essere operanti a norma della presente legge fino all'effettivo inizio dell'esercizio da parte delle Associazioni intercomunali delle funzioni amministrative attribuite ai sensi del precedente art. 17.

#### ARTICOLO 25

(Ricorso ad altro personale)

Le Province e le Associazioni intercomunali per tutte le funzioni ed esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, possono utilizzare, in aggiunta al personale regionale comandato, altro personale riferito alle sottoelencate categorie:

- a) proprio personale di ruolo;
- b) personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale di cui al successivo art. 29 per il quale si procede alla stipulazione di apposite convenzioni con l'ente di appartenenza compreso tra quelli indicati al precedente art. 11;
- c) personale docente, amministrativo ed ausiliario compreso in graduatorie appositamente istituite, per incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, comunque di durata non superiore a 12 mesi, previa comunicazione della Giunta regionale attestante la temporanea impossibilità di soddisfare le ulteriori esigenze segnalate a norma del precedente art. 23 e l'avvio delle procedure per lo svolgimento di concorsi previsti dall'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni.

Il ricorso a personale compreso nelle graduatorie di cui alla lettera c) del precedente comma è altresì consentito con la instaurazione di rapporto di lavoro a tempo determinato, per:

- 1) incarichi connesse allo svolgimento di attività di breve durata di natura stagionale, eccezionale o particolare per un periodo comunque non superiore a 2 cicli previsti dall'art. 8 della Legge n. 845/78;
- 2) supplenze o sostituzioni di operatori per i quali sussiste l'obbligo di legge o contrattuale della conservazione del posto di lavoro.

Tutte le spese relative al personale del presente articolo sono a carico della Regione.

#### ARTICOLO 26

(Omogeneizzazione posizioni giuridiche e perequazioni dei trattamenti economici)

Allo scopo di omogeneizzare le posizioni giuridiche e di

perequare il trattamento economico del personale addetto alla formazione professionale, fino alla entrata in vigore dell'accordo sindacale nazionale previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 28 dicembre 1978, n. 845 a tutto il personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale di cui al successivo art. 29 nonche' al personale di cui al primo comma, lettera c), del precedente art. 25 si applica il trattamento economico e giuridico indicato nel Contratto Nazionale di Lavoro degli operatori della formazione professionale firmato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il 20 dicembre 1978.

#### ARTICOLO 27

(Incarichi a collaboratori didattici o a esperti)

Le Associazioni intercomunali e gli Enti di cui al primo comma del precedente art. 11 per l'attuazione degli interventi di formazione professionale ricorrono a collaboratori didattici per gli insegnamenti richiedenti particolare perizia o specializzazione nonche' ad esperti per l'approfondimento di contenuti didattici di specifici argomenti tecnologico - scientifici.

Le Province e le Associazioni intercomunali possono inoltre avvalersi di esperti per l'approntamento di studi, ricerche e documentazioni inerenti problematiche connesse alla programmazione o alla attuazione degli interventi di formazione professionale.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti:

- 1) a lavoratori dipendenti, mediante apposita convenzione con l'ente o impresa di appartenenza;
- 2) a lavoratori autonomi, liberi professionisti o lavoratori dipendenti autorizzati a svolgere anche lavoro autonomo, mediante rapporto di prestazione professionale.

Le convenzioni di cui al punto 1) del precedente comma non potranno prevedere rimborsi superiori alle spese contrattualmente sostenute per il lavoratore interessato dall'ente o impresa di appartenenza.

#### ARTICOLO 28

(Personale degli Enti di formazione professionale inquadrati nel settore privato)

Gli Enti di cui al primo comma del precedente art. 11 per far fronte a nuove esigenze relative alla funzionalita' dei corsi o per eventuali necessarie sostituzioni di personale gia' in servizio, prima di provvedere alla assunzione di nuovo personale, dovranno accertare la disponibilita' nell'elenco regionale degli

operatori della formazione professionale di cui al successivo art. 29 del personale occorrente e quindi assicurarsene, con facoltà di scelta nominativa, le prestazioni attraverso apposite convenzioni stipulate con l'Ente di appartenenza o provvedendo all'assunzione dello stesso secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

Nella determinazione dei costi degli interventi finanziati mediante le convenzioni di cui al primo comma del precedente art. 11, per la parte che riguarda il personale, è ammessa al finanziamento solo la spesa che si riferisce al personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale e di quello assunto a tempo indeterminato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma terzo e quarto, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

La spesa per altro personale è riconosciuta solo quando l'Ente interessato sia dovuto ricorrere al conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 27 o a nuove assunzioni dopo aver ottemperato alle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Il finanziamento per il personale di cui al comma precedente è riconosciuto per il solo periodo di durata dei corsi.

#### ARTICOLO 29

(Commissione per la gestione dell'elenco regionale per gli operatori della formazione professionale)

Per la gestione dell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale, istituito dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 1-9-1977, n. 68, modificata con legge regionale 1-2-1979, n. 8, viene costituita una commissione composta da:

- a) un membro della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, o un funzionario delegato;
- b) tre rappresentanti delle Associazioni intercomunali, designati dall'ANCI;
- c) tre rappresentanti degli Enti di cui al primo comma del precedente art. 11 maggiormente rappresentativi su scala regionale;
- d) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un funzionario regionale, con funzioni di segretario.

Alla predetta commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

- controllare la corretta gestione dell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale;
- proporre alla Giunta regionale la determinazione dei criteri

per l'attuazione della mobilità del personale e la sua migliore utilizzazione;

- esprimere pareri sui piani di aggiornamento del personale e su ogni altra questione in materia connessa all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori della formazione professionale.

Ai componenti la commissione, indicati alle lettere b), c), d), e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta e fino ad un massimo di sei giornate l'anno nella misura prevista per i componenti la commissione di cui al precedente art. 15.

#### ARTICOLO 30

(Utilizzazione personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale)

Il personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale non direttamente utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi potra' essere impegnato dalle Associazioni intercomunali, dalle Province, o dalla Regione, secondo le rispettive competenze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 29:

- a) nella partecipazione a corsi di riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
- b) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti l'esercizio delle attivita' previste dalla presente legge assicurandosene le prestazioni mediante le convenzioni previste al primo comma, lettera b) del precedente art. 25.

Fino alla emanazione del regolamento di cui al successivo art. 31 per la utilizzazione del personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme, i criteri e le procedure vigenti sino al momento di entrata in vigore della presente legge.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ARTICOLO 31

(Regolamento attuativo)

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio un regolamento attuativo delle competenze amministrativo - organizzative derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

In particolare, con il regolamento di cui al comma precedente sono disciplinate, tra l'altro:

- 1) le modalita', le indicazioni dei contenuti, i termini e le

- modalita' di finanziamento delle convenzioni previste dai precedenti articoli 10 e 11;
- 2) le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento dei corsi di cui al precedente art. 12;
  - 3) le modalita' di designazione ed i requisiti dei componenti le commissioni d'esame di cui al precedente art. 15 nonche' le caratteristiche degli attestati e le modalita' del rilascio;
  - 4) le modalita' ed i termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 20;
  - 5) i criteri e le procedure per la utilizzazione del personale compreso nell'elenco regionale di cui al primo comma del precedente art. 29;
  - 6) i criteri e le procedure per la rendicontazione contabile alle Associazioni intercomunali delle attivita' oggetto delle convenzioni;
  - 7) i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi.

## ARTICOLO 32

(Finanziamento degli interventi)

Al finanziamento del piano di cui al precedente articolo 9 e delle iniziative ed attivita' previste ai commi secondo e terzo del precedente articolo 20, si provvede con appositi capitoli del bilancio regionale, da iscriversi, con la seguente denominazione, con decorrenza prevista all'art. 34 della presente legge:

"Finanziamento del piano annuale regionale di formazione professionale di cui all'art. 9 della LR \_\_\_\_".

"Finanziamento delle funzioni nel campo della formazione professionale esercitate direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 20 della LR \_\_\_\_".

"Oneri finanziari aggiuntivi delle Associazioni intercomunali e alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla LR \_\_\_\_".

Le singole leggi di bilancio stabiliscono, per ciascun anno, gli stanziamenti occorrenti per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge.

La erogazione dei fondi alle Associazioni intercomunali e' disposta periodicamente dalla Giunta regionale in relazione alle esigenze finanziarie connesse alla attuazione degli interventi formativi programmati.

I fondi di cui al comma precedente non utilizzati sono computati, nei termini e con le procedure stabilite dal primo comma del precedente art. 17, in diminuzione di quelli previsti dal piano annuale degli interventi successivi a quello dell'avvenuto

accertamento.

### ARTICOLO 33

(Oneri finanziari aggiuntivi)

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 Aprile 1973, n. 30, sono stabiliti annualmente dalle leggi regionali di bilancio in quota non superiore al 10% della cifra iscritta nel capitolo per il finanziamento del piano di cui al precedente articolo 9.

Le somme di cui al precedente comma sono ripartite per il 60% in parti uguali tra le Associazioni intercomunali che gestiscono gli interventi e per il 40% tra Province in proporzione diretta ai finanziamenti ripartiti alle Associazioni intercomunali per il territorio di competenza con il piano annuale di cui al precedente art. 9.

### ARTICOLO 34

(Norme transitorie)

Per tutte le attività previste nei piani annuali precedenti quello relativo all'esercizio formativo 1981/82 le funzioni attribuite con la presente legge alle Associazioni intercomunali sono esercitate dalle Province.

Le attività relative al piano annuale 1980/81 sono gestite fino alla loro conclusione secondo le normative vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I fondi erogati eventualmente non utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali precedenti quello indicato al primo comma del presente articolo sono dalle Province restituiti alla Regione contestualmente alla presentazione della relazione di cui al primo comma del precedente articolo 22.

### ARTICOLO 35

(Abrogazioni)

Sono abrogate le leggi regionali:

17-01-1976 n. 6;

12-08-1976 n. 53;

04-09-1976 n. 59;

24-08-1977 n. 63;

01-09-1977 n. 68;

08-02-1979 n. 8,

nonché l'art. 1 della LR 8-6-1978, n. 37.

Sono altresì abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge concernenti le attività di formazione e aggiornamento professionale ad eccezione di quelle riguardanti la

formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari.

#### ARTICOLO 36

(Rinvio alla legge quadro nazionale)

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978.